



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Il requisito dell'holding period per l'esenzione dalla ritenuta sulle royalties
L'applicazione della disciplina delle CFC in caso di trasferimento in un altro Stato estero
L'applicazione del regime transitorio per le partecipazioni detenute in usufrutto
L'irrecuperabilità dell'Iva in caso di mancata emissione della nota di variazione
La prestazione della garanzia patrimoniale per il rimborso dell'Iva in caso di scambio di partecipazioni

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il diritto del fornitore di rettificare la base imponibile Iva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

L'applicazione del principio di libera concorrenza ai finanziamenti infruttiferi
La correlazione tra anormalità e abuso del diritto

Il requisito dell'*holding period* per l'esenzione dalla ritenuta sulle *royalties*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello dell'11 ottobre 2021, n.695

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla verifica della sussistenza dell'*holding period* necessario per l'esenzione dalla ritenuta ex art.26-*quater* del dpr 29 settembre 1973, n.600. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che una riorganizzazione aziendale che comporti la trasformazione di una società controllata ed il trasferimento delle partecipazioni non consente di fruire dell'esenzione di cui al citato art.26-*quater* senza attendere il decorso del periodo di detenzione minimo di 1 anno, pur restando immutata la possibilità di presentare istanza di rimborso una volta perfezionato tale requisito. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, malgrado il carattere duraturo e non speculativo del trasferimento societario, non può essere dimostrata empiricamente l'assenza di finalità elusive.

[torna su](#)

L'applicazione della disciplina delle CFC in caso di trasferimento in un altro Stato estero

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello dell'8 ottobre 2021, n.694

L'Agenzia delle entrate, in materia di *controlled foreign companies* (c.d. "CFC"), di cui all'art.167 del Tuir, ha chiarito che il trasferimento di sede in un altro Stato estero da parte di una CFC deve essere considerato alla stregua di un cambiamento di regime fiscale della società stessa, comportando la necessità di verificare se nello Stato estero di destinazione la controllata estera continui ad integrare le condizioni per l'applicazione della disciplina CFC, qualora la stessa sia assoggettata a un diverso regime fiscale o livello impositivo. Inoltre, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie non trova applicazione l'*exit tax* di cui all'art.166 del Tuir, non verificandosi alcun trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano.

[torna su](#)

L'applicazione del regime transitorio per le partecipazioni detenute in usufrutto

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 7 ottobre 2021, n.679

L'Agenzia delle entrate, in materia di dividendi percepiti al di fuori del regime di impresa, ricordando preliminarmente che nel caso di usufrutto spetta all'usufruttuario il diritto alla percezione degli utili mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà, ha chiarito che il regime transitorio indetto dall'art.1, comma 1006 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (c.d. "legge di bilancio 2018") si applica anche con riguardo alle partecipazioni detenute in usufrutto. Il regime transitorio consente di sottoporre a tassazione gli utili formati negli esercizi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberati sino al 31 dicembre 2022 secondo le regole vigenti al momento della formazione degli utili stessi.

[torna su](#)

L'irrecuperabilità dell'Iva in caso di mancata emissione della nota di variazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 5 ottobre 2021, n.663

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, non è possibile il recupero dell'Iva applicata in eccesso attraverso una dichiarazione integrativa ex art.8, comma 6-bis del dpr 22 luglio 1998, n.322, ovvero attraverso il rimborso c.d. "anomalo" di cui all'art.30-ter del Decreto Iva, ove siano decorsi i termini per l'emissione di una nota di variazione ai sensi dell'art.26, comma 3 del Decreto Iva. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, la nota di variazione Iva rappresenta lo strumento principale per rimediare agli errori di fatturazione e, pertanto, laddove il soggetto passivo non provveda tempestivamente, non può avvalersi degli istituti richiamati.

[torna su](#)

La prestazione della garanzia patrimoniale per il rimborso dell'Iva in caso di scambio di partecipazioni

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 5 ottobre 2021, n.658

L'Agenzia delle entrate, in materia di rimborsi Iva, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle conseguenze di un'operazione di conferimento di partecipazioni ex art.177, comma 2-bis del Tuir. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che lo scambio di partecipazioni mediante conferimento è equivalente ad una cessione a titolo oneroso, rappresentando un'operazione realizzativa, seppur regolata dal c.d. regime di realizzo controllato; pertanto, afferma l'Amministrazione finanziaria, la società è tenuta a prestare la garanzia patrimoniale per l'erogazione di un rimborso Iva superiore a 30.000 euro, in quanto risultano cedute quote per oltre il 50% del capitale sociale, rendendosi quindi inapplicabile l'ipotesi di rimborso Iva ex art.38-bis, comma 3 del Decreto Iva.

[torna su](#)

Il diritto del fornitore di rettificare la base imponibile Iva

Corte di Giustizia – Sentenza del 6 ottobre 2021, causa C-717/19

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che il diritto del cessionario/prestatore di rettificare in diminuzione la base imponibile Iva ove siano state riconosciute delle riduzioni di prezzo dopo l'effettuazione dell'operazione, non può essere lesa dall'inosservanza delle formalità imposte da una normativa nazionale. Infatti, aggiunge la Corte, stante il principio fondamentale per cui la base imponibile è rappresentata dal corrispettivo realmente ricevuto, l'erario non può riscuotere a titolo di imposta un importo superiore a quello effettivamente percepito dal soggetto passivo.

[torna su](#)

L'applicazione del principio di libera concorrenza ai finanziamenti infruttiferi

Corte di Cassazione – Sentenza del 12 ottobre 2021, n.27636

La Corte di Cassazione, in tema di prezzi di trasferimento, ha chiarito che la qualifica di un finanziamento come infruttifero non può escludere a priori l'applicazione del principio di libera concorrenza, essendo le Linee Guida Ocse univoche nel chiarire che la remunerazione di un finanziamento infragruppo deve avvenire attraverso la corresponsione di un tasso di interesse corrispondente a quello che sarebbe stato pattuito tra imprese indipendenti comparabili. Infatti, afferma la Suprema Corte, l'art.110, comma 7 del Tuir non può essere interpretato restrittivamente, in modo da ricomprendere le sole operazioni a titolo oneroso.

[torna su](#)

La correlazione tra anomalità e abuso del diritto

Corte di Cassazione – Sentenza del 6 ottobre 2021, n.27158

La Corte di Cassazione, in materia di elusione fiscale, ha chiarito che si ritengono integrati i presupposti per l'abuso del diritto, di cui all'art.10-bis della legge 27 luglio 2000, n.212, qualora una o più operazioni risultino viziate da un evidente assetto di anomalità economica, riscontrabile ove venga fissato un corrispettivo sproporzionato al solo fine di addivenire ad una chiara distorsione dello schema negoziale, in assenza di apprezzabili ragioni extrafiscali.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it